

N. R.G. 1101/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1101/2014** promossa da:

BANCA [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI A MUTUALITA' PREVALENTE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Teramo, in vi [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- ATTRICE

Contro

N. [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato

- CONVENUTA

Nonché contro

B. [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato

- CONVENUTA

Con l'intervento di

[REDACTED] NPL [REDACTED] S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata processualmente dal procuratore **P. [REDACTED] S.P.A.**, giusta procura speciale in atti, a sua volta rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. [REDACTED] in forza di mandato allegato alla comparsa di intervento

- INTERVENUTA

Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 03.03.2014 Banca [REDACTED] Soc. Coop. [REDACTED] (d'ora innanzi anche BCC) ha convenuto in giudizio i soggetti suintestati, al fine di sentir dichiarata l'inefficacia relativa nei suoi confronti dell'atto di disposizione posto in essere dalla società N [REDACTED] S.r.l. mediante la sottoscrizione di quote per Euro 90.000,00 del capitale sociale della società B [REDACTED] S.r.l. ed il correlato conferimento in favore della medesima società del ramo di azienda della conferitaria avente l'esercizio di attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di snack sito in Città [REDACTED] giusta verbale di assemblea della società E [REDACTED] S.r.l., a rogito del Notaio [REDACTED] del 14.06.2013, rep. 244941/60666.

Ha dedotto, in sintesi, l'attrice: i) di vantare un credito nei confronti della convenuta N [REDACTED] s.r.l. (già F [REDACTED] s.r.l.) e del legale rappresentante e fideiussore P [REDACTED] pari ad € 442.014,19, in forza del decreto ingiuntivo del 10.10.2013 emesso dal Tribunale di Pescara; ii) che il legala rappresentante della convenuta sig. P [REDACTED], in data 5.4.2013 aveva costituito con il sig. B [REDACTED] la società B [REDACTED] s.r.l., della quale deteneva il 90% del capitale sociale di euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato; iii) che in data 14.6.2013 l'assemblea della B [REDACTED] S.r.l. aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da 10.000,00 ad euro 100.000,00, con integrale sottoscrizione, da parte della società F [REDACTED] S.r.l per Euro 90.000,00 e conferimento, da parte della stessa del ramo di azienda, avente l'esercizio di attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di snack sito in [REDACTED] e dei relativi beni mobili registrati e marchi; iv) che con ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. del 26.6.2013 la convenuta N [REDACTED] aveva depositato domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo"; v) che pertanto con il predetto conferimento la società debitrice si era spogliata di una parte ingente del proprio patrimonio, arrecando pregiudizio al creditore ex art. 2901 c.c. e sussistendo altresì la conoscenza di tale pregiudizio tanto in capo al debitore quanto in capo alla società conferitaria, atteso che il sig. P [REDACTED] ricopriva la qualifica di Amministratore Unico di entrambe le società e che aveva posto in essere gli atti dispositivi poco prima della presentazione della domanda di concordato.

Ha concluso, dunque, invocando la declaratoria d'inefficacia relativa dell'atto di dispositivo relativo alla sottoscrizione del capitale ed al conferimento del ramo d'Azienda, nonché *"l'assoggettabilità del ramo d'azienda, già appartenente alla società F [REDACTED] S.r.l. e di tutti i beni mobili, mobili registrati, immobili, nonché dei beni immateriali facenti parte del patrimonio di detto ramo, alle azioni esecutive e conservative della Banca attrice"*, con ordine *"al competente*



Conservatore del Registro delle Imprese la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità", il tutto con vittoria di spese di lite.

Con comparsa del 22.5.2014 si è costituita in giudizio la N [REDACTED] s.r.l. contestando l'avversa domanda ed eccependo: i) preliminarmente, l'improponibilità dell'azione revocatoria, essendo stata proposta successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. ed alla coeva iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo, avvenuta con decreto reso dal Tribunale di Teramo il 04-06.12.2013, con conseguente "difetto di legittimazione attiva e/o di interesse della Banca attrice ad agire in giudizio"; ii) l'eventualità del credito vantato dall'attrice, attesa la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo costituente il titolo della dedotta pretesa; iii) l'assenza di prova in ordine all'elemento del c.d. *eventus damni*, non essendo dimostrata la sottostima del ramo d'azienda potendo la banca soddisfarsi sul patrimonio residuale della società e su quello del fideiussore sig. [REDACTED] P [REDACTED]; iii) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che l'operazione di è stata strumentale ed indispensabile al piano di risanamento aziendale nonché finalizzata a permettere la massima soddisfazione dei creditori sociali, consentendo la continuità aziendale assicurata dalla conferitaria B [REDACTED] S.r.l. ed anticipando in tal guisa le attività funzionali alla liquidazione; iv) L'inopponibilità ai creditori – ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 169 L.F. – degli effetti di un'eventuale sentenza di accoglimento della domanda, non avendo l'attrice trascritto la domanda giudiziale prima della iscrizione della domanda concordataria.

Ha concluso, dunque, per il rigetto in rito e nel merito dell'avversa domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura pari al doppio delle spese legali o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia e in ogni caso con vittoria di spese di lite.

Con comparsa del 29.10.2014 si è costituita in giudizio la B [REDACTED] s.r.l. , invocando il rigetto dell'avversa domanda, non risultando dimostrato l'elemento soggettivo né la sottostima del valore del ramo d'azienda conferito, essendo il conferimento avvenuto in ossequio all'art. 186 bis l.fall. al fine di una migliore soddisfazione del ceto creditorio, ed essendo in ogni caso inopponibile al ceto creditorio l'eventuale sentenza di accoglimento.

La causa è stata istruita a mezzo documentale e di ctu estimativa e con successivo intervento del 18.6.2021 si è costituita in giudizio B [REDACTED] NPLS [REDACTED] S.r.l, quale successore a titolo particolare nel credito oggetto di tutela, associandosi alle domande proposte dall'attrice.

All'udienza del 23.6.2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. 34/2020, n. 34 e coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed all'art. 23 D.L. 28-10-2020, n. 137, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei convenuti e



dell'intervenuta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La domanda è inammissibile, per le ragioni di seguito enunciate.

1. Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l'intervento in causa ex art. 111, comma 3, c.p.c. della B [REDACTED] S.r.l., - cessionaria del credito pecuniario acquistato in blocco ex artt. 1 e ss L. 130/1999 - dovendo l'azione revocatoria esser inquadrata tra le azioni esperibili a tutela del credito ceduto.

In tale direzione, peraltro, depone non solo la generale disciplina della cessione del credito, così come interpretata dalla giurisprudenza - dovendo la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito" e, quindi, comprese le relative azioni giudiziarie: v. Cass. 15.9.1999 n. 9823) - ma anche la specifica disciplina di cui L. 130/99, che all'art. 4, comma 2, dispone che: «Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)» (e cioè al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione), così chiarendo espressamente la proponibilità da parte del cessionario delle azioni relative alla tutela del credito.

Sicché, deve ritenersi che, sul piano attivo, l'interventore sia pienamente legittimato a fare valere le pretese del proprio alienante e cioè, nel caso di specie, a far propria la domanda revocatoria già formulata dalla BCC.

2. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di "improponibilità dell'azione" formulata dalla convenuta N [REDACTED] s.r.l. - meglio da inquadrarsi quale eccezione di inammissibilità della domanda - sia fondata.

La questione interpretativa da risolvere, in particolare, afferisce all'ammissibilità o meno dell'azione revocatoria proposta (e trascritta) successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (atteso che, nel caso di specie, la N [REDACTED] S.r.l. ha proposto domanda di concordato in data 22.11.2013, con ammissione giusta decreto di codesto tribunale del 04-06.12.2013, mentre l'odierna domanda giudiziale è stata proposta con atto di citazione notificato il 03.03.2014 (e non è dato evincersi la data della trascrizione della domanda).



2.1. Al riguardo, preme subito rilevare che non si rinvencono disposizioni *espresse* nelle norme dettate in materia di concordato preventivo dagli artt. 160 e ss. l. fall. idonee a fornire una risposta immediata alla problematica ermeneutica sopra indicata

L'art. 168, infatti, si limita a statuire, in ordine agli "*effetti della presentazione del ricorso*", che «*Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato*».

La *ratio* di tale disposizione è senza dubbio la tutela della *par condicio creditorum*, che viene perseguita attraverso la nullità (*rectius*: inopponibilità) di ogni procedura esecutiva intrapresa sul patrimonio del debitore (analogamente a quanto previsto in materia fallimentare dall'art. 51 l. fall.).

In ambito concordatario, tuttavia, non è prevista l'esperibilità di revocatorie o di azioni di cui all'art. 44 l. fall. (non richiamato infatti dall'art. 169), atteso che, diversamente da quanto accade nel fallimento (laddove vi è lo spossessamento sostanziale e processuale del fallito ex artt. 42 e 43), la procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura (non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti) ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa nonché il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Ci si chiede, dunque, se l'azione revocatoria possa essere esperita dal creditore nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo o se, in termini più generali, l'azione pauliana si ponga in contrasto con la disciplina e la *ratio* delle disposizioni dettate in materia.

2.2. Ritiene il Tribunale di dover propendere per la seconda interpretazione e ciò sulla scorta di una duplice considerazione:

a) in primo luogo, premesso che l'art. 169 l. fall., in materia di concordato preventivo, richiama, tra le norme applicabili, l'art. 45 l. fall. - il quale dispone che «*le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori*» - deve ritenersi estesa al concordato preventivo la disciplina di cui



agli artt. 2914 e seguenti del codice civile: con la conseguenza che, a partire dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, sul patrimonio del debitore è impresso un vincolo equiparabile al pignoramento. Ne consegue, dunque, l'inefficacia, nei confronti dei creditori "concordatari" delle formalità successive (ad es. delle domande per la cui opponibilità ai terzi la legge richiede la trascrizione: cfr. gli artt. 2652, 2643, 2556 c.c.);

b) in secondo luogo, in forza del predetto divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari *sul patrimonio del debitore* di cui all'art. 168, nonché di quanto statuito dagli artt. 55 e 59 in ordine agli effetti della procedura sui debiti pecuniari e sui crediti non pecuniari (norme richiamate in materia di concordato dal predetto art. 169), deve ritenersi operante anche per la procedura concordataria il c.d. principio di "cristallizzazione della massa passiva", in forza del quale l'ammontare del passivo è determinato anteriormente alla proposta concordataria, secondo i termini multiformi nei quali detta proposta può essere declinata, con la conseguenza che i debiti sorti *successivamente* a tale momento sono da definirsi estranei al concordato preventivo ed i soggetti che ne sono titolari non sono obbligati dal concordato omologato.

Ritiene il Tribunale che i due effetti su descritti – e cioè l'inefficacia delle formalità nei confronti dei creditori e la cristallizzazione della massa passiva – portino a ritenere inammissibile o comunque non opponibile nei confronti dei creditori concordatari l'azione revocatoria promossa successivamente all'iscrizione della domanda concordataria.

L'azione revocatoria, infatti, determina in caso di accoglimento l'inefficacia (c.d. relativa) dell'atto dispositivo nei confronti del creditore istante, con la conseguenza che il terzo acquirente pur mantenendo inalterato il diritto di proprietà, rimane comunque esposto alle ragioni esecutive del creditore.

Si tratta di un'azione avente natura costitutiva, in quanto modifica *ex post* una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti del creditore, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione del creditore di una delle parti dell'atto: con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dal creditore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del concordato e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (cfr. anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria, Cassazione civile, sez. Unite, Sentenza 23/11/2018 n° 30416; Cass. n. 17311 del 2016; Cass. n. 3379 del 2007).



Ne deriva dunque, che poiché l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo interviene solo per effetto della sentenza di revoca e retroagisce alla data della domanda, se questa è introdotta dopo l'iscrizione dalla domanda di concordato del debitore, ammettere l'esercizio dell'azione revocatoria implicherebbe sottrarre il bene al patrimonio del debitore, cristallizzato al momento della proposta, nonché rendere opponibile ai creditori un atto formalizzato successivamente alla predetta iscrizione, in spregio alle norme ed ai principi su menzionati.

Depone per l'interpretazione suindicata, peraltro, il più recente orientamento di legittimità che, in materia di revocatoria ordinaria e fallimentare, ha ritenuto inammissibile l'azione revocatoria esercitata nei confronti di un fallimento relativa ad atti dispositivi di beni (complessi aziendali) posti in essere quando le parti erano ancora *in bonis* (cfr. per tutte Cass. SS.UU. n. 12476 del 24 giugno 2020 e Cassazione civile, sez. Unite, Sentenza 23/11/2018 n° 30416), proprio sulla scorta del principio di cristallizzazione della massa passiva alla data dell'apertura del concorso e del carattere costitutivo dell'azione revocatoria, con considerazioni dunque sovrapponibili in parte *qua* al caso di specie.

2.3. Tali conclusioni sono ulteriormente rafforzate nell'ipotesi – come quella in esame – in cui il concordato preventivo sia giunto all'omologazione del Tribunale (cfr. nel caso di specie il decreto reso dal Tribunale di Pescara in data 14.07.2015, all. sub. doc. 17 fasc. convenuta, depositato telematicamente in data 20.10.2015 ed ammissibile in quanto documento sopravvenuto), con conseguente obbligatorietà per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso (cfr. art 184 l. fall.) ed apertura della fase di esecuzione del concordato: ammettere l'esercizio dell'azione revocatoria in tale ipotesi, infatti, significherebbe intaccare l'adempimento del “piano” concordatario omologato dal Tribunale, consentendo al creditore di ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo, finalizzata alla successiva azione esecutiva sul “bene” oggetto dell'atto medesimo, in violazione delle richiamate disposizioni.

Tanto più ciò appare valido nel caso di specie, atteso che nella proposta concordataria omologata dal Tribunale di Pescara “*viene garantito il raggiungimento del fabbisogno concordatario, necessario alla soddisfazione dei creditori chirografari nelle percentuali (almeno minime), a mezzo della cessione della intera quota di partecipazione nel capitale della società B [redacted] srl e l'assegnazione degli utili generandi dalla conferitaria B [redacted] srl (fino al raggiungimento della percentuale massima del 60% offerta ai creditori chirografari)*” (cfr. doc. 17 cit.), apparendo dunque incompatibile con le previsioni concordatarie l'esercizio dell'azione giudiziale formulata dall'attrice.

2.4. Infine, al fine di contrastare la esposta interpretazione non varrebbe sostenere che il creditore in tal modo resterebbe privo di tutele, atteso che:



- da un lato in quanto creditore antecedente al concordato, ben può agire in giudizio (come in effetti è avvenuto nel caso di specie) al fine di munirsi di un titolo, ed il titolo sarà ben opponibile alla procedura, potendo dunque far valere un diritto di credito da soddisfarsi conformemente alle previsioni della proposta concordataria, secondo quanto stabilito dall'art. 184 l.fall. per tutti i creditori anteriori;

- dall'altro l'eventuale atto compiuto frode ai creditori è soggetto al controllo del commissario giudiziale ed al conseguente eventuale procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173, l. fall.

- nel caso della revoca, così come in quello della Mancata approvazione del concordato ex art. 179 l. fall., il creditore (così come il P.M.) può formulare istanza ai fini della declaratoria di fallimento, ricorrendone i relativi presupposti (cfr. art. 162, comma 2, l.fall.), così come in caso di annullamento o risoluzione del concordato, trovano applicazione gli artt. 137 e 138 l. fall. con conseguente apertura della procedura fallimentare (cfr. l'art. 186 l.fall., ult. co): nel qual caso, la tutela del creditore resterebbe assicurata dal c.d. principio di consecuzione delle procedure concorsuali (cfr. Cass. 29 marzo 2016, n. 6045), con retrodatazione, al momento della presentazione della domanda di concordato, degli *effetti della sentenza dichiarativa di fallimento* (cfr. in particolare, la previsione di cui all'art. 69-bis, comma 2 L. Fall., aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 33, comma 1, lett. a-bis, n. 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel quale si è stabilito che “*Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*”, consentendo al curatore, mediante l'esercizio delle relative azioni, di tutelare la massa creditoria, ottenendo la declaratoria di inefficacia degli atti, pregiudizievoli della par condicio *creditorum*, compiuti antecedentemente alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese);

- parimenti, in caso di consecuzione delle procedure, il singolo creditore pregiudicato dall'atto dispositivo, che non può proporre l'azione revocatoria nei confronti del fallimento, resterebbe tutelato dalle regole del concorso, nel senso che potrebbe insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva (cfr., in tal senso Cass. SS.UU. 12476/2020 cit.);

- Infine, ove, in via residuale, alla mancata approvazione del concordato non sia seguita la dichiarazione di fallimento, si “riespanderà” in capo al creditore la possibilità di esercitare l'azione revocatoria ovvero, ove la stessa non sia più proponibile (ad es. perché terzi hanno in buona fede



acquisito diritti sul “bene” con atto opponibile ai creditori), la soluzione percorribile resterebbe pur sempre quella della reintegrazione del creditore per equivalente pecuniario.

Tali considerazioni, dunque, che consentono di chiudere il cerchio anche sul piano della tutela della posizione giuridica del creditore pregiudicato dall’atto dispositivo, rafforzano ulteriormente l’interpretazione che conduce alla declaratoria di inammissibilità della domanda revocatoria promossa successivamente all’ammissione dell’impresa al concordato preventivo.

Sussistono eccezionali ragioni, in considerazione della novità della questione (non rinvenendosi pronunce di legittimità specificamente relative al rapporto revocatoria/ammissione *al concordato preventivo*) ed in applicazione dell’art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Anche le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa, devono esser poste definitivamente per la metà a carico dell’attrice e dell’intervenuta e per l’altra metà a carico delle convenute, fermo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti del consulente.

Infine, nulla potrà esser disposto in ordine alla cancellazione della trascrizione della presente domanda, in assenza del deposito della relativa nota di trascrizione contenente i riferimenti della pubblicità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 1101/2014, così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda formulata da parte attrice, per le ragioni indicate in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo quelle di ctu definitivamente per la metà a carico dell’attrice e dell’intervenuta e per l’altra metà a carico delle convenute, fermo il vincolo di solidarietà esterna nei confronti del consulente.

Così è deciso in Teramo, l’8.12.2021

Il Giudice

Dott. Claudio Di Giacinto

